

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“IPI S.p.A. Tasso Variabile 2025-2032”

EURO 30.000.000,00

(Codice ISIN: IT0005661498)

### Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo non altrimenti definiti, a meno che il contesto non richieda diversamente, hanno il seguente significato:

**Capitale Residuo:** Indica il Valore Nominale (come *infra* definito) di ciascuna Obbligazione diminuito dell'importo oggetto di rimborso in linea capitale secondo la tabella degli ammortamenti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

**Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi del D. Lgs. 206/2005.

**Data di Emissione:** s'intende il 23 settembre 2025.

**Data di Godimento:** s'intende la data a decorrere della quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi e coincide con la Data di Emissione.

**Data di Pagamento:** s'intende la data di pagamento degli interessi e di rimborso secondo il piano di ammortamento definito negli articoli del presente Regolamento.

**Data di Scadenza Finale:** indica il 22 settembre 2032.

**Data di Sottoscrizione:** s'intende la data di perfezionamento della sottoscrizione delle Obbligazioni.

**Emittente o IPI:** indica IPI S.p.A. con sede in Torino via Nizza 262/59 codice fiscale e partita iva 02685530012, capitale sociale sottoscritto e versato € 82.078.066,00.

**Giorno Lavorativo:** indica un giorno in cui le banche effettuano pagamenti e sono aperte per l'attività generale a Milano (Italia).

**Investitore Retail:** indica l'investitore “al dettaglio”, diverso dai “Clienti Professionali” come individuati dall'Allegato 3 al Regolamento Consob n. 20307/2018.

**Obbligazioni:** significa ciascuna obbligazione rinveniente dal Prestito oggetto del presente Regolamento.

**Obbligazionisti:** significa i titolari delle Obbligazioni, iscritti nel registro degli Obbligazionisti.

**Periodo di interessi:** s'intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il

periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).

**Prezzo di Emissione:** è pari al 100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione, ossia pari a Euro 1.000,00 (mille/00), al quale ciascuna Obbligazione può essere sottoscritta.

**Tasso di Interesse:** tasso nominale annuo variabile lordo del prestito dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa), che sarà determinato in misura pari all'Euribor 12 mesi (Parametro di Riferimento) maggiorato di 500 punti base, ossia del 5,00% (Margine o Spread). Il Tasso di Interesse non potrà, in nessun caso, essere inferiore al 7,00% (**Floor**).

**Valore Nominale:** Indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

## **Articolo 2 – Importo e caratteristiche dei titoli**

**2.1.** Il prestito obbligazionario, denominato “**IPI S.p.A. Tasso Variabile 2025-2032**”, è costituito da n. 30.000 Obbligazioni non convertibili, al portatore, del valore nominale unitario di Euro 1.000,00 (mille/00), per un valore nominale complessivo del Prestito di Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi/00).

**2.2.** Le Obbligazioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono al titolare i medesimi diritti.

**2.3.** L'Emittente ha deliberato in ordine all'emissione delle Obbligazioni del Prestito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2025 ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale e dell'articolo 2410 del codice civile.

**2.4.** Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. Salvo quanto contrariamente previsto dalla legge applicabile, nel caso in cui l'Euro non fosse più riconosciuto quale valuta corrente in Italia, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Euro, e qualsiasi obbligazione di cui al presente Regolamento in Euro, dovrà essere inteso quale riferito alla valuta che sarà riconosciuta dalla normativa vigente quale corrente in Italia (nel caso di più valute correnti, quella che sarà individuata dall'Emittente), al tasso di conversione stabilito per la conversione dell'Euro in tale valuta, con arrotondamento in difetto o in eccesso come determinato ragionevolmente dall'Emittente.

**2.5.** Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno immesse nei sistemi di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante “*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (“Provvedimento unico sul post-trading”)*”, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere

effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema Monte Titoli (gli “Intermediari Aderenti”). Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

**2.6.** Il Prestito non è assistito da alcuna garanzia, reale o personale.

### **Articolo 3 – Trasferibilità e negoziazione delle Obbligazioni**

**3.1.** Le Obbligazioni sono liberamente trasferibili.

**3.2.** L’Emittente si impegna a presentare, prima della Data di Emissione, a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), salvo quanto previsto al successivo articolo 4.5. La decisione di Borsa Italiana in merito all’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni e la data di inizio delle negoziazioni sul MOT insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana in conformità al vigente Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana.

Nei casi di cui all’articolo 4.5., qualora l’Emittente, laddove il prestito sia sottoscritto per un importo inferiore a Euro 20 milioni, decida di non accettare le sottoscrizioni degli Investitori Retail, la stessa si impegna a presentare, prima della Data di Emissione, domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il mercato Euronext Access Milan, come previsto al successivo articolo 4.5.

**3.3.** Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e ss. mm. ii., o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo quanto sopra previsto, la successiva circolazione o compravendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia o a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avvenire solo (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

### **Articolo 4 – Emissione e sottoscrizione delle Obbligazioni**

**4.1.** Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione alla pari, ossia a un prezzo pari al 100% del valore nominale, e quindi al prezzo di sottoscrizione di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

**4.2.** Le Obbligazioni, in caso di ammissione a negoziazione sul MOT, saranno distribuite su tale mercato e potranno essere sottoscritte a partire dal 1° agosto 2025 e fino al 19 settembre 2025 (il “Periodo di Offerta”).

**4.3.** L’Emittente potrà procedere in qualunque momento durante il Periodo di Offerta o il Periodo di Offerta Aggiuntivo alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni medesime, sospendendo l’accettazione di eventuali ulteriori richieste di adesione, al raggiungimento dell’ammontare massimo del Prestito Obbligazionario.

**4.4.** In caso di mancata sottoscrizione dell’intero prestito entro la scadenza del Periodo di Offerta, l’Emittente potrà, a partire dal 25 settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (il “**Periodo di Offerta Aggiuntivo**”) senza il consenso dei titolari delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, offrire ed emettere in varie *tranches* le Obbligazioni, fino all’importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse.

**4.5.** Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 19 settembre 2025, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta, salvo che, laddove l’importo sottoscritto sia inferiore a Euro 20 milioni, l’Emittente decida, a propria discrezione:

i) di non dare corso all’Emissione, con la conseguenza che le sottoscrizioni effettuate dagli investitori si intenderanno prive di effetto, oppure

ii) di non accettare le sottoscrizioni degli Investitori Retail e di chiedere l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il mercato Euronext Access Milan.

**4.6.** Nel caso in cui l’Emittente decida di richiedere l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso Euronext Access Milan, fermo restando che le sottoscrizioni in precedenza effettuate dagli Investitori Retail saranno prive di efficacia alcuna:

(i) le sottoscrizioni del Prestito saranno riservate esclusivamente a Investitori Professionali,

(ii) non si darà luogo alla distribuzione delle Obbligazioni sull’Euronext Access Milan, e

(iii) il collocamento delle Obbligazioni avverrà per il tramite dei Collocatori;

(iv) la sottoscrizione delle Obbligazioni potrà avvenire durante tutto il Periodo di Offerta Aggiuntivo.

**4.6.1** La sottoscrizione delle Obbligazioni e la corresponsione del Prezzo di Emissione da parte degli Obbligazionisti dovranno avvenire in un’unica soluzione con versamento del correlato importo contestualmente alla relativa sottoscrizione delle Obbligazioni stesse e comunque entro la chiusura del Periodo di Offerta Aggiuntivo (come sopra definito).

**4.6.2** I Collocatori che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico della Finanza provvederanno alla raccolta delle adesioni provenienti da Investitori Professionali

persone fisiche che siano qualificati come Consumatori esclusivamente dalle ore 9:00 del 25 settembre 2025 alle ore 17:00 del 16 dicembre 2025.

**4.7.** Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi di competenza rispetto alla Data di Godimento.

## **Articolo 5 – Godimento ed Interessi. Agente per il calcolo**

**5.1.** Le Obbligazioni sono emesse e hanno godimento dal 23 settembre 2025 (la “**Data di Emissione**”).

**5.2.** Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al Tasso Nominale Annuo dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa) (il "Tasso di Interesse Nominale") pari all'Euribor 12 mesi maggiorato di 500 punti base. Il Tasso di Interesse non potrà in ogni caso essere inferiore al 7,00% lordo (Floor).

**5.3.** Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base annuale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento, ovvero il 22 settembre di ogni anno (ciascuna la “Data di Pagamento degli Interessi”). La prima Data di Pagamento degli Interessi sarà il 22 settembre 2026.

**5.4.** Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 8 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente), la relativa data di rimborso anticipato.

**5.5.** Fatto salvo quanto previsto per il calcolo della prima cedola in caso di sottoscrizione delle Obbligazioni successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta di cui al precedente articolo 4.4., l'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Capitale Residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale, sulla base del periodo di interessi applicabile.

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) — secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

**5.6.** Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

**5.7.** Il parametro di riferimento (Euribor 12 mesi) sarà rilevato dall'Emittente in qualità di Agente per il Calcolo alla data il secondo Giorno Lavorativo antecedente:

- la Data di Godimento, per determinare il Tasso Variabile maturato nel primo anno di durata del Prestito,
- la scadenza del primo anno dalla Data di Godimento, per determinare il Tasso Variabile maturato nel secondo anno di durata del Prestito,
- la scadenza del secondo anno dalla Data di Godimento, per determinare il Tasso Variabile maturato nel terzo anno di durata del Prestito,
- la scadenza del terzo anno dalla Data di Godimento, per determinare il Tasso Variabile maturato nel quarto anno di durata del Prestito,
- la scadenza del quarto anno dalla Data di Godimento, per determinare il Tasso Variabile maturato nel quinto anno di durata del Prestito,
- la scadenza del quinto anno dalla Data di Godimento, per determinare il Tasso Variabile maturato nel sesto anno di durata del Prestito,
- la scadenza del sesto anno dalla Data di Godimento, per determinare il Tasso Variabile maturato nel settimo anno di durata del Prestito.

## **Articolo 6 – Durata**

Il Prestito Obbligazionario ha durata di 7 (sette) anni a decorrere dalla Data di Godimento e sino al corrispondente giorno del settimo anno successivo alla Data di Godimento e cioè sino al 22 settembre 2032.

## **Articolo 7 – Rimborso**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, il rimborso verrà effettuato alla pari (al 100% del valore nominale senza alcuna deduzione per spese) secondo un piano di ammortamento del capitale annuale alle date di rimborso il cui dettaglio è riportato di seguito.

| <b>Date di Pagamento</b> | <b>Anno di durata del<br/>Prestito                      quota capitale</b> |     | <b>Capitale Residuo di<br/>n. 1 Obbligazione</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 22 settembre 2029        | 4°                                                                         | 20% | Euro 800,00                                      |
| 22 settembre 2030        | 5°                                                                         | 20% | Euro 600,00                                      |
| 22 settembre 2031        | 6°                                                                         | 20% | Euro 400,00                                      |
| 22 settembre 2032        | 7°                                                                         | 40% | 0                                                |

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in conseguenza di tale postponimento.

#### **Articolo 8 – Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere (i) in qualsiasi momento dalla scadenza del quarto anno dalla Data di Emissione, anche non in coincidenza con le Date di Pagamento, ovvero (ii) in coincidenza con le Date di Pagamento, al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni. Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni nel periodo sopra indicato, tale rimborso sarà esercitato nei confronti degli Obbligazionisti e sarà pari al 100% del Capitale Residuo e comprenderà, in ogni caso, il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, fermo restando che avverrà pari passo e pro rata con riferimento a tutte le Obbligazioni senza aggravio di spese o oneri per gli Obbligazionisti. La facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, previa comunicazione a Borsa Italiana con almeno tre Giorni Lavorativi di preavviso, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente: [www.ipi-spa.com](http://www.ipi-spa.com) e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile con almeno 15 (giorni) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista di rimborso anticipato delle Obbligazioni.

#### **Articolo 9 – Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti a Monte Titoli.

#### **Articolo 10 – Status delle obbligazioni**

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

#### **Articolo 11 — Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

## **Articolo 12 — Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune**

**12.1.** Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto infra precisato;
- b. sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c. sulla proposta di concordato;
- d. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

**12.2.** L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune in conformità alle norme statutarie previste per la convocazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria debitamente integrate, ove non già statutariamente previsto, dalla pubblicazione sul sito internet dell'Emittente [www.ipi-spa.it](http://www.ipi-spa.it). Sono altresì applicabili le norme in materia di titoli dematerializzati previsti dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (e successive modificazioni e integrazioni). Le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Torino, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune provvede (i) all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e (ii) a tutelare gli interessi comuni degli Obbligazionisti nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.

Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

## **Articolo 13 — Regime fiscale**

**13.1.** Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

**13.2.** L'Obbligazionista è tenuto a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

## **Articolo 14 — Identificazione degli Obbligazionisti**

L'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli S.p.A., i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, oppure su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2, del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione su richiesta dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'Emittente potrà procedere all'identificazione degli Obbligazionisti anche richiedendo (1) a Monte Titoli S.p.A. i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti; e (2) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

È in ogni caso fatta salva la facoltà degli Obbligazionisti di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.

## **Articolo 15 — Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, oppure anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo o al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse siano prontamente comunicate secondo le modalità previste all'articolo 16 che segue. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche richieste da disposizioni imperative di legge.

## **Articolo 16 — Varie**

**16.1.** Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

**16.2.** Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede legale e sul sito internet [www.ipi-spa.it](http://www.ipi-spa.it) dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

**16.3.** I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

## **Articolo 17 — Legge applicabile e foro competente**

**17.1.** Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

**17.2.** Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e i titolari delle Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

F.to Amedeo Venditti Notaio (l. s.)